

Allegato alla relazione di “autovalutazione” del Consiglio di amministrazione

(Riunione del 4 novembre 2019)

**Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione
della
Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara.**

Comunicazione ai Soci

1. Premessa

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara (di seguito, per brevità, anche solo “Banca”) in ossequio alle vigenti norme in materia di governo societario (Disposizioni di vigilanza per le banche – Circolare n. 285 del 17.12.2013 della Banca d’Italia, 1° agg. del 6.5.2014, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, di seguito, per brevità, anche solo “Disposizioni sul governo societario” o “Disposizioni”).

Ai sensi delle vigenti “Disposizioni”, gli Organi con funzione di supervisione strategica, di gestione, se collegiali, e di controllo sono tenuti a condurre un processo di autovalutazione, così come formalizzato dal Regolamento interno adottato dal Consiglio di amministrazione, con riguardo agli aspetti relativi alla composizione ed al funzionamento degli organi stessi e, in occasione del rinnovo delle cariche, a identificare la propria composizione quali – quantitativa ritenuta ottimale per l’efficace svolgimento dei compiti e per le responsabilità che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto sociale.

Si evidenzia, inoltre, che le Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia sul Gruppo Bancario Cooperativo dispongono che il “contratto di coesione”, sottoscritto lo scorso 14 gennaio 2019 fra la Capogruppo e le BCC affiliate, prevede che la Capogruppo stessa emani disposizioni concernenti gli assetti di governo societario con l’obiettivo di assicurare sistemi di amministrazione, gestione e controllo unitari del Gruppo, tenendo conto degli assetti organizzativi e dei modelli di amministrazione e controllo adottati dalle banche affiliate, ferma restando la responsabilità degli organi di ciascuna società per la correttezza e completezza dell’autovalutazione condotta.

In linea generale, per le “Disposizioni” in parola, il corretto assolvimento delle funzioni di amministrazione richiede che il consiglio di amministrazione sia formato da soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi riguardanti le funzioni che ognuno è chiamato a svolgere (funzione di supervisione strategica e di gestione; funzioni esecutive e non esecutive ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, anche in termini di età, genere e provenienza geografica, al fine, tra l’altro, di contribuire effettivamente all’assunzione di decisioni per individuare e perseguire idonee strategie aziendali e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell’incarico, fermo il rispetto degli eventuali limiti posti al cumulo degli incarichi, operando con autonomia di giudizio e indirizzando la propria azione al perseguimento dell’interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, le predette “Disposizioni” stabiliscono che il consiglio di amministrazione - ai fini della nomina dei relativi componenti da parte dell’assemblea dei soci - identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale,

individuando e motivando il profilo teorico, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza, delle figure che ritiene opportuno siano chiamate a rivestire tale ruolo.

2. Caratteristiche della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara

La Banca appartiene alla categoria delle banche c. d. di minori dimensioni o complessità operativa ai sensi delle vigenti Disposizioni sul governo societario; di ciò si è tenuto conto nella definizione delle caratteristiche dei componenti dell'organo amministrativo.

3. Composizione quantitativa del consiglio di amministrazione

In virtù del nuovo contesto normativo e regolamentare conseguente alla riforma delle Banche di Credito Cooperativo, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 14 dicembre 2018 ha approvato le modifiche statutarie ed ha adottato un regolamento assembleare-elettorale che tiene conto di ciò, nel rispetto delle indicazioni predisposte al riguardo dalla Capogruppo.

Per quel che concerne le modifiche statutarie approvate dalla citata Assemblea dei Soci, l'art. 32, comma I, delinea la composizione del Consiglio di amministrazione (Presidente e otto amministratori) facendo salve le previsioni di cui agli articoli 28 e 28-bis. A tal riguardo, però, deve essere precisato che l'articolo 52 dello stesso Statuto (Disposizioni transitorie), al II comma, integra la norma del precitato articolo 32 statuendo che: *“La disposizione del primo comma dell'art. 32, relativa al numero degli amministratori, si applica a partire dalla scadenza del mandato successivo a quello in corso al momento dell'adozione della medesima previsione. Sino a tale data, il consiglio di amministrazione sarà composto dal Presidente e da 10 amministratori”*.

Pertanto, in considerazione:

- delle attuali dimensioni aziendali, della tipologia e del grado di complessità delle attività svolte dalla Banca, nonché del numero di componenti dello stesso organo di altre banche della categoria di analoghe caratteristiche operative e dimensionali;
- della necessità di garantire, senza pregiudicare la snellezza dell'organo collegiale il necessario confronto per i doverosi approfondimenti degli argomenti di volta in volta trattati in sede consiliare;

tale numero di undici componenti, compreso il presidente, è da ritenere attualmente adeguato (ferma restando la prospettiva futura delineata dal combinato disposto dell'articolo 32, comma I e dell'articolo 52, comma II sopra citato), e ciò anche considerando l'attuale compagine sociale, per cui il numero suddetto consente di assicurare idonea rappresentanza alle principali aree che rientrano nella zona di competenza della Banca e che coincidono con quelle dalle quali provengono prevalentemente i soci.

4. Composizione qualitativa del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di supervisione strategica e di gestione, anche se queste ultime, in parte o in tutto, ma comunque nei limiti dell'art. 35 dello statuto sociale, possono essere delegate al comitato esecutivo e, più limitatamente, alla struttura esecutiva.

All'interno della compagine amministrativa si distinguono diversi ruoli.

4.1. Ruoli degli amministratori

Il presidente del consiglio di amministrazione promuove, tra l'altro, l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri tra gli organi deliberanti della Banca ed il raccordo di questi con i competenti organi della Capogruppo, nonché l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le decisioni del consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i componenti.

Gli amministratori esecutivi sono rappresentati dai componenti del comitato esecutivo se allo stesso sono affidati, dal consiglio di amministrazione, tutti o gran parte dei poteri delegabili, in modo che tali amministratori siano coinvolti sistematicamente nella gestione corrente. Gli amministratori non esecutivi – comunque chiamati a deliberare atti di gestione non delegati al comitato esecutivo o alla struttura esecutiva ovvero ad esercitare poteri di direttiva e di avocazione nei confronti dei delegati – svolgono, nell'ambito del consiglio, la funzione di contrappeso, confronto e monitoraggio delle scelte operate dagli esecutivi e dal *management* della Banca.

In considerazione dei limitati poteri di norma delegati dal Consiglio di Amministrazione della Banca, non vi è sostanziale distinzione tra amministratori esecutivi e non esecutivi, svolgendo tutti in via sistematica anche funzioni di gestione corrente.

Gli amministratori indipendenti – che, ai sensi del comma III, dell'art. 32, dello statuto, sono tutti i componenti del consiglio che non si trovano nelle condizioni di cui al comma 2, lettere c), d) e f) dello stesso art. 32 - vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione, con particolare riguardo al presidio dei rischi di conflitto di interessi.

In ogni caso, tutti gli amministratori contribuiscono, collegialmente nell'ambito del consiglio di amministrazione, all'assunzione delle decisioni aziendali, per cui l'autorevolezza e la professionalità dei componenti del consiglio devono essere adeguate all'efficace esercizio delle relative funzioni.

4.2. Bagaglio conoscitivo degli amministratori

Ne consegue che la complessiva compagine degli amministratori - in misura adeguata rispetto alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca, considerando che, alla luce del Contratto di coesione, sottoscritto lo scorso 14 gennaio 2019 fra la Capogruppo e le BCC affiliate, in cui è previsto che la Capogruppo stesa emani disposizioni concernenti gli assetti di governo societario con l'obiettivo di assicurare sistemi di amministrazione, gestione e controllo unitari del Gruppo, tenendo conto degli assetti organizzativi e dei modelli di amministrazione e controllo adottati dalle banche affiliate – **deve avere conoscenza:**

- i) dei principali aspetti dell'attività bancaria (raccolta del risparmio, credito, sistemi di pagamento, servizi alla clientela, ecc.), della regolamentazione bancaria e finanziaria,

delle metodologie di gestione e controllo dei rischi, del governo societario e dei processi aziendali;

- ii) della zona di competenza territoriale, del relativo tessuto produttivo e della responsabilità sociale delle imprese.

4.3. Rappresentatività della base sociale

Attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della Banca e della stretta connessione tra l'operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del consiglio di amministrazione deve tendere al perseguimento anche di un'adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza, a norma dell'articolo 28, comma II, dello statuto sociale, considerando altresì le relative componenti socio-economiche e professionali.

4.4. Competenze professionali e similari

In relazione a ciò, per l'adeguata composizione del consiglio di amministrazione è richiesta – tenuto conto anche dell'esito dello specifico processo di autovalutazione previsto dalla Disposizioni e svolto dall'organo amministrativo - la presenza nel consiglio stesso di soggetti che abbiano uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) adeguate conoscenze del business bancario, delle dinamiche del sistema economico finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi e consci della mission sociale della cooperativa di credito;
- 2) siano espressione delle comunità locali di riferimento, abbiano capacità relazionali, conoscenze del territorio di insediamento, della compagine sociale e siano essi stessi esponenti dell'imprenditorialità locale;
- 3) docenti o ricercatori universitari in materie economico-aziendali e giuridiche o professionisti degli stessi settori (avvocati, commercialisti) ovvero figure analoghe quali laureati in scienze bancarie, in scienze economiche o ingegneristico-gestionali, ecc.;
- 4) esperienza pluriennale in ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, associazioni di operatori economici dei territori che ricadono nell'ambito della zona di competenza della Banca e/o che siano esponenti di categorie socio-economiche e professionali;
- 5) esperienza pluriennale di amministrazione o controllo in banche o altre imprese in forma societaria ovvero esercizio di attività imprenditoriale;
- 6) esperienza pluriennale nello svolgimento di compiti direttivi (dirigenti e quadri intermedi di banche o altre imprese ovvero delle relative associazioni di categoria) maturata quale responsabile della direzione aziendale o di funzioni competenti in materia di gestione e controllo dei rischi, raccolta del risparmio, esercizio del credito, servizi bancari e assicurativi, affari legali, conformità, *audit*, contabilità, fiscale e bilancio, organizzazione, gestione delle risorse umane, processi di *information technology*, ovvero altre funzioni di equivalente rilievo;
- 7) abbiano instaurato con la Banca rapporti continuativi e non episodici i cui rapporti siano regolari;
- 8) partecipino attivamente alla vita sociale della Banca;

- 9) abbiano tempo, interesse e disponibilità in considerazione della complessità del loro incarico e delle caratteristiche operative e dimensionali della Banca.

L'effettiva composizione del consiglio deve assicurare un'equilibrata presenza dei suddetti profili, in modo da garantire l'adeguata diversificazione delle competenze all'interno dell'organo amministrativo.

Sono reputati sprovvisti dei requisiti i soggetti che la Banca d'Italia abbia rimosso o richiesto che fossero rimossi dall'incarico o non confermati ovvero che, nel quinquennio precedente la data del provvedimento di cui appena oltre, abbiano ricoperto incarichi di amministrazione, controllo o direzione in banche che l'Autorità di Vigilanza abbia ritenuto di non essere in grado di continuare ad operare autonomamente.

4.5. Esperienza del presidente del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'art. 33 dello statuto sociale, non può essere nominato presidente del consiglio di amministrazione, salvo che nel caso di ricambio totale di almeno un quarto del consiglio di amministrazione o di nomina ai sensi degli artt. 22-bis e 28-bis, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Banca.

5. Composizione del consiglio di amministrazione – Ulteriori aspetti

A norma dell'art. 32 dello statuto sociale, la carica di amministratore può essere assunta solo da soci della Banca.

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere in possesso, oltre che delle competenze professionali e similari di cui innanzi, di un'autorevolezza tale da garantire un significativo contributo nelle discussioni collegiali, ai fini dell'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

5.1. Diversità di genere e di età

Benché alla Banca non sia applicabile la specifica normativa per l'equilibrio fra i generi, l'Organo di Vigilanza già nel passato ha richiamato l'attenzione alle raccomandazioni presenti nel documento della "Benchmark di diversity", emanate dalla stessa Banca d'Italia per il sistema bancario italiano, laddove viene precisato che la percentuale minima di rappresentanza femminile che tutte le banche devono considerare nel determinare la composizione del Consiglio è pari al 20%. Con riferimento ai ruoli esecutivi, se collegiali (comitato esecutivo), almeno un componente deve essere donna.

A tal fine è auspicabile che nell'ambito del consiglio di amministrazione sia garantita la rappresentanza femminile, possibilmente nella misura innanzi richiamata.

E' altresì auspicabile il rispetto di una differenziazione in ordine all'età degli interessati, favorendo preferibilmente la riduzione dell'età media dei componenti il consiglio di amministrazione.

5.2. Requisiti di onorabilità, indipendenza e similari

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18.3.1998, n. 161, e di indipendenza; questi ultimi – come innanzi precisato - coincidono con l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 32, comma 2, lettere c), d) e f) dello statuto sociale.

In ogni caso, i componenti del consiglio di amministrazione non devono essersi resi responsabili di fatti che - pur non integrando i reati richiamati dal predetto D.M. n. 161/1998 ai fini del requisito di onorabilità - risultino incompatibili con l'incarico ricoperto o possano esporre la Banca a rischi reputazionali.

Va altresì rispettato il divieto, previsto dall'art. 36 del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito nella l. 22.12.2011, n. 214 (c.d. *interlocking directorates*), per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in aziende concorrenti.

5.3. Impegno temporale

Gli amministratori devono dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico, assicurando l'attiva partecipazione alle riunioni e il proficuo svolgimento di qualsiasi altra incombenza connessa con le inerenti funzioni.

5.4 Obbligo di formazione permanente

Ai sensi dell'articolo 32, penultimo comma dello statuto sociale, gli amministratori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti dalla Capogruppo.

Si evidenziano al riguardo alcune norme presenti nel regolamento assembleare:

- l'art. 19.3., laddove al n. 2 lettera c), punto (v), si precisa che il modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati, tra l'altro, deve contenere la dichiarazione del singolo candidato che attesti *“l'impegno, in caso di candidato amministratore, ad adempiere nel corso del proprio mandato l'obbligo di formazione permanente sancito dalla Capogruppo, con indicazione, in caso di amministratore uscente, dei crediti formativi conseguiti o in corso di conseguimento”*;
- l'articolo 20.2, lettera b), dello stesso Regolamento, secondo cui, qualora non sia attivo un procedimento elettorale semplificato, il consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine, compie una valutazione sui nominativi inclusi negli elenchi o sulle singole candidature, volta a verificare, tra l'altro, il conseguimento, da parte degli

amministratori uscenti candidatisi, di 9 crediti formativi, con un minimo annuale di 3 crediti formativi. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà.

6. Attività propedeutiche alla nomina in sede assembleare

Le indicazioni di cui innanzi sono osservate dal Consiglio di amministrazione per l'individuazione dei nominativi dei componenti dell'organo amministrativo da proporre all'assemblea per la relativa nomina e sono, altresì, rivolte ai Soci affinché le relative scelte possano tener conto delle caratteristiche richieste.

Resta ovviamente salva la possibilità per i Soci di effettuare proprie valutazioni sulla più adeguata composizione del Consiglio di amministrazione e di avanzare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle indicazioni sopra riportate, ma fermi i presupposti e i requisiti di candidabilità previsti dal Regolamento assembleare-elettorale.

7. Funzionamento

Il Consiglio di amministrazione ha proceduto a valutare gli aspetti inerenti la circolazione delle informazioni, prendendo anche in considerazione l'adeguatezza dei flussi informativi diretti all'Organo amministrativo medesimo, la frequenza e durata delle riunioni e l'accuratezza delle verbalizzazioni, nonché la disponibilità di tempo e l'impegno dei singoli Consiglieri.

La frequenza con cui generalmente si tengono le sedute del Consiglio di Amministrazione è mediamente di n. 2 riunioni mensili, la cui durata è, mediamente, circa 4/5 ore; la documentazione a supporto delle deliberazioni proposte viene messa a disposizione dei consiglieri nei giorni precedenti la riunione.

In considerazione della continua evoluzione e crescente complessità delle normative bancarie e finanziarie viene tuttavia ravvisata l'esigenza di un processo di formazione continua dei consiglieri, sia attraverso la frequenza di corsi di formazione che mediante lo studio e aggiornamento autonomo.

Scafati, li 4 novembre 2019.

Banca di Credito Cooperativo
di
Scafati e Cetara.
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Massimo Cavallaro